



**PROPOSTE NORMATIVE PER DECRETO LEGGE FINANZA LOCALE E
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Sommario

| | |
|---|-----------|
| CAPO I INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA COMUNALE | 3 |
| Articolo 1. Corresponsione di risorse ai comuni e trattenute da effettuare sul gettito dell'IMU ... | 3 |
| Articolo 2. FSC. Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014..... | 3 |
| Articolo 3. Interventi conseguenti alla verifica del gettito IMU da terreni agricoli dei territori non più classificati montani | 4 |
| Articolo 4. Modalità di applicazione delle riduzioni di risorse da decreto legge n. 95 del 2012 | 5 |
| Articolo 5. Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU | 5 |
| Articolo 6. Revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali a seconda dell'incidenza degli importi dovuti | 6 |
| Articolo 7. Estensione termini gestione controlli Tares..... | 7 |
| Articolo 8. Ripristino del trasferimento integrativo di 625 mln, a fronte del congelamento della disciplina IMU-Tasi 2014..... | 7 |
| Articolo 9. Città metropolitane. Facoltà di istituzione di tributi propri | 8 |
| Articolo 10 -Disposizioni in materia di assunzioni negli Enti locali..... | 9 |
| Articolo 11. Turn over del personale..... | 9 |
| CAPO II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI | 10 |
| Articolo 12. Rideterminazione delle riduzioni di risorse e degli obiettivi del Patto di stabilità interno per gli enti locali..... | 10 |
| Articolo 13. Revisione della sanzione economica del Patto di stabilità..... | 11 |
| Articolo 14. Patto di stabilità 2012 e annualità pregresse. Sistema sanzionatorio | 12 |
| Articolo 15. Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli..... | 12 |
| Articolo 16. Patto regionale incentivato 2015. Modalità di utilizzo | 13 |
| Articolo 17. Sanzioni Patto per mero ritardo comunicazione dati..... | 13 |
| Articolo 18. Modifica sanzioni per mancato rispetto PSI 2014 in caso di non completo utilizzo degli spazi finanziari concessi | 13 |
| Articolo 19 Patto di stabilità interno. Sistema sanzionatorio nella fase successiva alla gestione commissariale | 14 |
| Articolo 20. Rimodulazione della sanzione per mancato rispetto dei tempi di pagamento. | 14 |
| CAPO III ALTRI INTERVENTI FINANZIARI URGENTI | 15 |
| Articolo 21. Rinegoiazione mutui. Eliminazione vincolo di destinazione dei risparmi al finanziamento della spesa in conto capitale o all'estinzione dei mutui | 15 |
| Articolo 22. Modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Proroga termine | 15 |
| Articolo 23. Adattamento della nuova contabilità ad esigenze urgenti che emergono nella gestione provvisoria..... | 16 |
| Articolo 24. Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto legge 66/2014 articolo 47..... | 16 |
| Articolo 25. Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile | 17 |
| Articolo 26. Facoltà per i Comuni in condizioni di squilibrio finanziario di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e Prestiti | 18 |
| Articolo 27. Fiscalità Consorzi | 18 |
| Articolo 28. Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada..... | 19 |
| Articolo 29. Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali. Destinazione quota 25% art. 9 c. 5 D. lgs. n. 85 del 2010..... | 20 |
| Articolo 30. Abrogazione destinazione quota derivante da alienazioni immobiliari comunali al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato..... | 20 |
| Articolo 32. Centrali Uniche di Committenza | 22 |
| Articolo 33. Disposizioni sulle anticipazioni di cassa degli enti locali..... | 23 |
| Articolo 34. Armonizzazione bilanci. Fondo per il passaggio alla nuova contabilità | 23 |
| Articolo 35. Semplificazione Gestioni Associate funzioni comunali | 24 |
| Articolo 36. Semplificazioni Fusioni di Comuni | 25 |

CAPO I
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA COMUNALE

Articolo 1. Corresponsione di risorse ai comuni e trattenute da effettuare sul gettito dell'IMU

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'interno dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, di un importo pari all'8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di imposta municipale propria.
2. Entro il 15 maggio 2015 il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio 2015, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.
3. Entro il 15 maggio 2015, il Ministero dell'Interno comunica, altresì, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle trattenute da operare sull'imposta municipale propria di ciascun comune a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà 2015, in misura pari al cinquanta per cento degli importi oggetto di trattenuta, al medesimo titolo, per l'anno 2014, ai sensi del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n.228.

Relazione illustrativa

In attesa del DPCM con cui verranno fissate le modalità ed i criteri di riparto del FSC 2015, si rende urgente l'erogazione di un primo acconto per dare la possibilità ai Comuni di far fronte alle esigenze di cassa nella gestione ordinaria di compiti e funzioni.

L'acconto, pari all'8 per cento delle risorse di riferimento come definite dal Ministero dell'Interno nella pubblicazione del 16 settembre 2014, permette di comprendere nell'erogazione anche agli enti le cui assegnazioni sono scarse o nulle, per effetto delle rispettive basi fiscali più elevate, al fine di prevenire carenze di liquidità nel lungo intervallo di tempo (da dicembre a giugno) nel quale non intervengono le entrate fiscali a titolo di IMU e Tasi.

Con il comma 3 si provvede, inoltre, ad assicurare fin dall'acconto IMU 2015 l'effettuazione della trattenuta dall'IMU per l'alimentazione del Fondo di solidarietà, al fine di evitare la situazione che si è verificata nell'anno 2014 in cui, in attesa della formalizzazione del DPCM di determinazione e riparto dell'FSC, l'Agenzia delle entrate non ha potuto completare la trattenuta sul saldo IMU 2014, rimandando tale recupero al 2015 con effetti negativi sulle contabilizzazioni nei bilanci comunali.

Articolo 2. FSC. Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014

1. In deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i Comuni per i quali, alla data del 31 gennaio 2015, non risultino effettuate per intero le trattenute dal gettito IMU a cura della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nei casi di incapienza, impegnano sul bilancio 2014 la differenza non trattenuta tra le spese del titolo I, categoria 2 – Trasferimenti ad altri soggetti per Fondo di solidarietà comunale [nuova istituzione].
2. In deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i Comuni per i quali, alla data del 31 gennaio 2015, non risultino effettuate per intero le trattenute a valere sul Fondo di solidarietà comunale, o sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a cura del Ministero dell'interno o della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, finalizzate al recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, impegnano sul bilancio 2014 la differenza non trattenuta tra le spese del titolo I, categoria 2 – Recupero anticipazione TASI [nuova istituzione].

3. Gli impegni di spesa indicati nei precedenti commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente.

Relazione illustrativa

A seguito del lungo iter di approvazione del provvedimento di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014, i recuperi di anticipazioni erogate ai Comuni nel corso dell'anno, nonché parte delle trattenute destinate all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stesso attraverso una quota del gettito comunale dell'IMU, non sono state in molti casi effettuate per intero, per effetto dell'incapienza delle somme incassate a titolo di IMU e Tasi nell'ultimo scorcio del 2014.

I numerosi Comuni che si trovano in queste condizioni registrano pertanto un eccesso di entrata corrente nel 2014 (gettiti IMU e Tasi non trattenuti), al quale corrisponderà nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento del completamento delle trattenute stesse.

Tale fenomeno comporta un'alterazione ingiustificata dei conti pubblici e un aggravio dei vincoli effettivi del Patto di stabilità per il 2015, a fronte di maggiori margini nel 2014 determinati dal maggiore accertamento di entrata dovuta al maggior incasso registrato.

La creazione dei nuovi capitoli di spesa potrebbe incidere sulla spesa corrente, elemento determinante per la determinazione di alcuni indici; il comma 3 prevede pertanto di escludere gli impegni di spesa dal computo delle spese conteggiate per tutti gli obblighi di finanza pubblica che gravano sui Comuni.

Articolo 3. Interventi conseguenti alla verifica del gettito IMU da terreni agricoli dei territori non più classificati montani

1. A seguito della revisione del gettito dell'IMU derivante dalla nuova classificazione dei terreni agricoli montani, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, trasmette una relazione alle Commissioni parlamentari competenti in sede congiunta circa la coerenza tra i risultati della revisione e l'ammontare complessivo delle risorse oggetto di recupero mediante riduzione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di rendere possibili le eventuali integrazioni di fondi statali che si rendessero necessarie ai fini dell'invarianza di risorse per ciascuno dei comuni coinvolti.

Relazione illustrativa

L'articolo 22 del dl 66 ha previsto una revisione del perimetro dei Comuni montani e del regime fiscale relativo ai terreni agricoli ivi situati.

La revisione, inizialmente recata dal DM 28 novembre 2014, è stata poi ulteriormente modificata con il dl n. 4 del 2015. A fronte della revisione, è stato operato un taglio del Fondo di solidarietà comunale di un importo pari a circa 260 mln. di euro per l'anno 2015, a fronte di un maggior gettito complessivo annuo stimato di pari importo.

Il taglio sul Fondo decorre, in base alla norma, a partire dal 2014, in misura pari a circa 230 mln. di euro, in quanto tiene conto del diritto all'esenzione riconosciuto anche i casi indicati dal DM 28 novembre che non risultano poi confermati con il dl n. 4.

Il provvedimento ministeriale non indica le modalità con cui è stata effettuata la stima né richiama alcuna nota metodologica, mentre le variazioni operate possono costituire un'ingiustificata riduzione di risorse, in particolare per i Comuni di minore dimensione, già considerati montani, con ampi territori ora assoggettati all'IMU.

In fase di esame parlamentare, nel citato dl n. 4 (attuale comma 9-quinquies dell'art. 1) tuttora in attesa di conversione, è stata introdotta la previsione di una verifica dell'effettivo gettito derivante dalla revisione dei criteri di imponibilità dei terreni agricoli montani al fine di operare gli eventuali riequilibri tra i Comuni "fermo restando l'ammontare complessivo" delle variazioni di risorse derivanti dalle stime Mef.

L'articolo 3 in questione prevede di riportare al Parlamento gli eventuali scostamenti tra le risultanze della menzionata verifica e il maggior gettito effettivamente acquisito, al fine di rendere possibili gli eventuali interventi correttivi ad integrazione dei fondi statali e assicurare la necessaria invarianza di risorse per ciascuno dei Comuni coinvolti e per l'intero comparto.

Articolo 4. Modalità di applicazione delle riduzioni di risorse da decreto legge n. 95 del 2012

1. Per l'anno 2015, le riduzioni di risorse relative ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano mediante l'attribuzione della riduzione incrementale, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione delle riduzioni già effettuate nel biennio 2013-2014, rispettivamente a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La riduzione incrementale applicata per il 2015 non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.

Relazione illustrativa

La norma consente di consolidare i criteri di riparto dei tagli effettuati nel biennio 2013-14 nei confronti dei comuni e delle province sulla base delle deroghe e degli accordi via via intervenuti e relativi al medesimo biennio.

In assenza della norma in questione, il riparto dell'ammontare complessivo della riduzione disposta dal dl 95, pari 2.600 milioni di euro per i Comuni e a 1.250 milioni di euro per le province, dovrebbe essere completamente riformulato in base al disposto dei commi 6 (Comuni) e 7 (Province), producendo le anomalie redistributive che nello scorso biennio sono state corrette attraverso le deroghe utilizzate nel biennio 2013-14, ma ora non più menzionate dalla legge.

Anche alla luce dell'impatto delle ulteriori disposizioni restrittive recate dalla normativa finanziaria per il 2015, appare quanto mai opportuno, come recato dalla norma in questione, disporre il riparto della riduzione con riferimento alle sole riduzioni incrementali che agiscono sul 2015 (100 mln. per i Comuni; 50 mln. per le Province), sulla base dei risultati dei riparti già effettuati per il 2013-14. Nei casi di riduzioni pregresse negative, cioè di incrementi di risorse risultanti dai riparti 2013-14 in applicazione di benefici riservati ad alcuni Comuni coinvolti nel terremoto dell'Abruzzo, si dispone che le rispettive riduzioni si annullino, così da semplificare il riparto.

Articolo 5. Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n.133, convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso.

Relazione illustrativa

Si ritiene necessaria l'eliminazione dell'obbligo dei Comuni di destinare alla riduzione delle imposte comunali l'eventuale eccedenza di quanto riconosciuto da parte dello Stato, a titolo di conguaglio per la soppressione dell'IMU sull'abitazione principale (conguaglio disposto dal dl n.133 del 2013, per 348 mln di euro). Il conguaglio in questione è stato reso noto a metà settembre del 2014 (dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno), a seguito della Conferenza Stato-Città e autonomie locali dell'11 settembre.

Tale dispositivo risulta del tutto inapplicabile, in quanto la tardiva pubblicazione dei dati ha determinato l'impossibilità di tenerne conto in una fase di avanzata o già conclusa formulazione dei bilanci di previsione 2014.

Inoltre, i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, non permettono di distinguere l'eccedenza degli importi dovuti per il conguaglio dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale da quelli relativi alla compensazione per la riduzione del moltiplicatore dei terreni agricoli e per l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali montani.

In ogni caso, l'eventuale eccedenza corrisponde a maggiori trasferimenti 2013 (peraltro di lieve entità), il cui utilizzo destinato a finalità tendenzialmente strutturali quali la riduzione della pressione fiscale, oltre che di fatto inapplicabile, risulta incongruo e lesivo dell'autonomia finanziaria dei Comuni.

Articolo 6. Revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali a seconda dell'incidenza degli importi dovuti

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 729 – *quater* della legge 23 dicembre 2013, n.147 è sostituito dal seguente:

“I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-*quater* della medesima legge, per importi superiori al 7% del valore dell'IMU standard risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'Interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017.”

Relazione illustrativa

La revisione dell'IMU standard 2013, avvenuta sulla base dell'articolo 7 del dl n. 16 del 2014, ha dato luogo ad un recupero complessivo di circa 142 mln di euro a carico di circa 2.700 Comuni. Va tuttavia considerato che una quota di tale recupero è stata già regolata sull'esercizio 2013 dai comuni che hanno provveduto ad inserire sui propri bilanci 2013 le somme necessarie per fronteggiare la riduzione di assegnazioni prevista sulla base dell'andamento dei gettiti effettivi, con particolare riguardo al gettito da fabbricati del gruppo catastale D.

Il problema è stato parzialmente affrontato in sede di conversione del decreto legge n. 133 del 2014 (articolo 43), condizionando però la possibilità di rateazione al fatto che il recupero non sia già stato effettuato a cura del Ministero dell'Interno in occasione dell'erogazione del secondo acconto del Fondo di solidarietà comunale 2014 (20 settembre 2014). Con tale condizione vengono esclusi dal beneficio della rateazione quei Comuni che, pur avendo rilevanti importi da restituire a seguito della revisione IMU 2013, avevano altresì “capienza” per l'effettuazione della trattenuta con la seconda erogazione del FSC.

Tale discriminazione non trova alcun fondamento logico, in quanto l'eventuale insostenibilità della restituzione non ha alcuna connessione con la dimensione del secondo acconto FSC. È in altri termini possibile che un Comune con un elevato importo da restituire abbia anche un elevato importo di FSC da ricevere a titolo di secondo acconto (ad esempio per effetto di un gettito standard IMU particolarmente basso, oppure per l'assenza di somme ricevute a titolo di acconto prima rata Tasi).

La norma proposta individua una percentuale del rapporto tra restituzione da revisione IMU 2013 e gettito standard IMU 2013 pre-revisione (il 7%) al cui superamento il Comune può richiedere la rateazione su tre anni (2015-2017) della restituzione e può effettuare l'impegno dei relativi fondi pro quota nel medesimo triennio.

Tale dispositivo costituisce una misura indispensabile per evitare scompensi in numerosi comuni nella gestione 2014, evitando ingiustificate discriminazioni ed è compatibile con il normale flusso di erogazione del Fondo di solidarietà che già nel 2013 ha portato ad un'assegnazione oltre la fine dell'esercizio per oltre il quattro per cento (circa 270 mln di euro).

Si riporta di seguito l'articolo 43, comma 5-bis, del dl 133/2014:

Art. 43 Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale

*5-bis. All'articolo 1, comma 729-*quater*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017”.*

Articolo 7. Estensione termini gestione controlli Tares

1. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo la parola "Tari" sono aggiunte le parole "e della Tares".

Relazione illustrativa

L'art. 14, comma 35, del Dl n. 201 del 2011 dava la possibilità ai Comuni di affidare "fino al 31 dicembre 2013" la gestione del tributo ai soggetti che alla data del 31 dicembre, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2.

Molti comuni ex TIA hanno ritenuto di affidare in prima battuta ai gestori dei rifiuti la sola riscossione ordinaria, e non l'attività di accertamento. Ora, l'art. 14 è stato abrogato, ed il comma 691 della legge n. 147 del 2013 prevede la possibilità di affidare al gestore in essere al 31 dicembre 2013 sia l'attività di riscossione che di accertamento della sola TARI, "fino alla scadenza del relativo contratto".

Si è venuto a creare, quindi, un vuoto normativo, relativamente all'attività di accertamento TARES 2013, che i Comuni dovrebbero effettuare direttamente o affidare ad un soggetto terzo, iscritto all'albo dei concessionari, di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Tale situazione appare incongrua, perché il gestore dei rifiuti può effettuare attività di accertamento per la TIA 1 e TIA 2 ed anche per la TARI, ma non per la TARES, con evidenti problemi applicativi e rischi di inefficienza, perché le informazioni necessarie all'attività di accertamento (riscossioni e dichiarazioni) sono in possesso del gestore, il quale le dovrebbe trasferire ad altro soggetto per l'emissione di atti di accertamento per un solo anno. Quest'ultimo soggetto poi dovrebbe ritrasferire le informazioni relative agli accertamenti emessi al gestore TARI, visto che, il comma 686 della legge n. 147 del 2013, mantiene ferma ai fini TARI l'efficacia degli accertamenti emessi per la TARES.

Articolo 8. Ripristino del trasferimento integrativo di 625 mln, a fronte del congelamento della disciplina IMU-Tasi 2014

1. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "Per l'anno 2014" sono sostituite da "Per ciascuno degli anni 2014 e 2015".

Conseguentemente, le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.

Relazione illustrativa

A seguito della conferma del regime 2014 della Tasi e dell'IMU recata dalla Legge di stabilità 2015 (comma 679), si rende necessario ripristinare il fondo straordinario integrativo di 625 milioni di euro già erogato per l'anno 2014 in considerazione dell'impossibilità per un'ampia fascia di comuni di ricostituire il gettito già acquisibile con il previgente regime IMU, per effetto dei più stringenti limiti all'aliquota massima della Tasi introdotti originariamente per il solo 2014.

Tale integrazione riguarda circa 1.800 comuni per una popolazione di oltre 30 milioni di abitanti. La sua abrogazione porterebbe ad una crisi insanabile gli equilibri di molti di tali enti, anche considerando gli effetti della nuova contabilità e dei rilevanti ulteriori tagli disposti dalla stessa Legge di stabilità per l'anno 2015.

L'incidenza del mancato consolidamento è resa ben evidente dalla considerazione che circa la metà dei Comuni in questione subirebbero un taglio aggiuntivo (rispetto a quanto espressamente stabilito dalla legge) pari a oltre il 50%, con punte del 300%. Di questi Comuni particolarmente colpiti, oltre 600 sono di dimensioni minori (fino a 10 mila abitanti).

Articolo 9. Città metropolitane. Facoltà di istituzione di tributi propri

1. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.

2 A decorrere dal 2015, le Città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, hanno la facoltà di istituire:

a) un'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. L'addizionale è versata alle città metropolitane, nel cui territorio ha sede l'aeroporto, sulla base di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, che determina altresì le modalità dei controlli;

b) un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta si applica fino ad un massimo di due euro da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

3. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 1, lettera a) avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.

4. Nell'anno di istituzione, le imposte di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento metropolitano, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale.

Relazione illustrativa

L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria delle Province rischia di coinvolgere anche l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.

La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68/2011, la cui previsione è rimasta inapplicata.

Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo (in forma comunque facoltativa) sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.

Articolo 10 -Disposizioni in materia di assunzioni negli Enti locali

All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: *“E’ fatta salva la possibilità di indire le procedure concorsuali necessarie per il reclutamento a tempo indeterminato di personale, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di assenza, nei ruoli delle unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali necessarie per lo svolgimento funzioni fondamentali e di servizi essenziali”*.

Relazione illustrativa

L’art. 1, comma 424, della legge di stabilità per il 2015, ha introdotto una disciplina derogatoria delle ordinarie regole per il turn over degli Enti locali, stabilendo che i budget assunzionali relativi agli anni 2015 e 2016 possano essere utilizzati esclusivamente per l’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1 gennaio 2015, e per la ricollocazione del personale risultante in soprannumero delle Città metropolitane e delle Province, di cui al comma 422 della medesima legge.

E’ espressamente prevista la nullità dei contratti di lavoro stipulati in violazione del comma 424.

A garanzia della continuità amministrativa e dell’erogazione di servizi fondamentali all’utenza, è indispensabile consentire comunque l’avvio di nuove procedure di reclutamento dall’esterno, finalizzate all’assunzione anche a tempo indeterminato, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie imposte dalla legge, in caso di assenza di graduatorie utili, e di assenza altresì, nell’ambito del personale soprannumerario, di figure professionali in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di necessarie abilitazioni professionali, non rinvenibili nell’ambito del personale in servizio presso le Province oppure in posizione soprannumeraria.

Articolo 11. Turn over del personale

“All’art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole “nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sono aggiunte le seguenti “; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità”.

Relazione illustrativa

La norma è necessaria per chiarire, le modalità attraverso cui gli enti locali possono riportare agli anni successivi gli spazi assunzionali non utilizzati, così definendosi un adeguato regime transitorio ai fini della piena e graduale applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 3, comma 5, del DL 90/2014, in continuità con le pianificazioni occupazionali legittimamente adottate dagli Enti nel rispetto delle pregresse disposizioni, anche a tutela dagli effetti prodotti dai procedimenti in atto .

L’utilizzo dei residui assunzionali è di fondamentale importanza per tutti gli enti locali, tenuto conto della forte limitazione al turn over, e dei tempi fisiologici necessari per completare le procedure concorsuali e assunzionali. Inoltre, con specifico riferimento ai comuni medio-piccoli, occorre evidenziare come sia già difficile conseguire la facoltà di assumere anche solo una unità di personale, comunque a fronte di un superiore numero di cessazioni, che di per sé depauperano fortemente i già esigui organici degli stessi.

L’emendamento proposto non produce alcun aggravio di spesa, trattandosi di limitate facoltà assunzionali già previste e assentite dalle norme finanziarie nel tempo in vigore.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 12. Rideterminazione delle riduzioni di risorse e degli obiettivi del Patto di stabilità interno per gli enti locali

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 418, all'ultimo periodo, le parole "della differenza tra spesa storica e fabbisogni *standard*" sono sostituite dalle parole: "dei fabbisogni *standard*, del gettito ritraibile dalle entrate proprie, delle riduzioni di risorse intervenute dal 2011 al 2014, delle economie di oneri finanziari da rinegoziazione dei mutui in essere, nonché assicurando che, per l'anno 2015, il contributo delle città metropolitane, ivi comprese quelle previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, sia pari a 280 milioni di euro.", e sono aggiunti i seguenti periodi:

"Con il medesimo provvedimento possono essere ridefiniti altresì gli obiettivi relativi al patto di stabilità interno dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 489, tenendo anche conto dei criteri integrativi di cui alla lettera e) del medesimo comma, qualora non siano intervenute le intese ivi previste entro il 31 gennaio 2015.

Ai fini della determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e delle città metropolitane, fermo restando il valore complessivo dell'obiettivo risultante dal comma 489, lettere a) e b), si applicano i seguenti criteri:

- a) la spesa di riferimento viene individuata nella media della spesa del quadriennio 2009-2012, depurata per ciascun anno degli importi relativi alla gestione dei rifiuti, al servizio di trasporto pubblico locale e alla formazione professionale, nonché escludendo l'anno con importo più elevato;
- b) ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si considerano anche le riduzioni di risorse disposte dall'articolo 28, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 47, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la legge 23 giugno 2014, n. 89; l'obiettivo programmatico di ciascun ente non può comunque assumere valori negativi;
- c) si considera una clausola di salvaguardia affinché nessun ente subisca un aggravio maggiore del 10 per cento rispetto all'obiettivo programmatico iniziale del 2014, al lordo della riduzione riservata agli enti sperimentatori della nuova contabilità e riproporzionato al valore complessivo dell'obiettivo assegnato al comparto delle province e delle città metropolitane per l'anno 2015 ai sensi del comma 489; la predetta soglia è ridotta del 7 per cento a favore degli enti già sperimentatori della nuova contabilità;
- d) in considerazione del criterio previsto al comma 489, lettera e), che prevede di tener conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane, il concorso di tali enti all'obiettivo di patto è pari al 28 per cento del contributo complessivo previsto per l'intero comparto per l'anno 2015."

Relazione illustrativa

La norma in questione consente di rideterminare gli obiettivi di Patto relativi sia ai Comuni che alle Province (nel cui ambito sono attualmente comprese anche le Città metropolitane), anche nel caso in cui non siano state attivate le intese di cui al comma 489 della legge di stabilità 2015, n. 190 del 2014, (come è accaduto per le Province in assenza di proposta UPI), ovvero se le intese raggiunte siano intervenute successivamente alla data limite ivi indicata (31 gennaio), come è accaduto nel caso dei Comuni per i quali l'intesa è intervenuta presso la Conferenza Stato-Città del 19 febbraio scorso.

La nuova disposizione estende la procedura basata su un decreto interministeriale adottato sentita la Conferenza - e già prevista dal comma 418 per la determinazione del riparto dei tagli attribuiti al comparto provinciale - anche alla ridefinizione degli obiettivi di Patto degli enti locali, permettendo altresì, da un lato, di sancire validamente l'intesa raggiunta sui Comuni e, dall'altro, un più razionale riparto della manovra tra Province riordinate e Città metropolitane.

*Viene inoltre consentito un più articolata ridefinizione del riparto delle riduzioni di risorse a carico delle province e delle città metropolitane, indicando alcuni criteri di riferimento quali i fabbisogni *standard*, il gettito potenziale delle entrate proprie, i risparmi da rinegoziazione mutui, fissando altresì il contributo richiesto alle città metropolitane nella misura del 28% del totale.*

Una analoga specificazione di criteri viene infine indicata per il riparto degli obiettivi del patto di stabilità.

Si riporta di seguito l'attuale formulazione del comma 418 della legge di stabilità 2015

418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore – SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni *standard*.

Articolo 13. Revisione della sanzione economica del Patto di stabilità

1. Al comma 26, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il primo periodo della lettera a) è così sostituito:

“a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari al 10 per cento della differenza tra l'obiettivo programmatico predeterminato e il risultato registrato.”

2. La rideterminazione della sanzione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio 2014.

3. In caso di mancato rispetto, nell'anno 2014, del patto di stabilità interno, alle città metropolitane e alle province è consentito prorogare, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contratti di lavoro in essere al 31 dicembre 2014; per le medesime finalità è consentito il rinnovo dei predetti contratti.

4. In caso di mancato rispetto, nell'anno 2014, del patto di stabilità interno, alle città metropolitane è altresì consentito il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi degli articoli 90, 99, 108 e 110 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche nel caso in cui le preesistenti province non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2014, anche in deroga alle limitazioni di cui all'art. 90, comma 1 e 110, comma 4.

Relazione illustrativa

La norma in questione riformula in misura sostenibile e commisurata all'entità della violazione la sanzione di carattere finanziario relativa al mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2014 e successivi, ponendola pari ad una consistente percentuale (10%) dello sforamento finanziario registrato.

Tale modifica si rende necessaria anche in relazione alla persistente condizione di forte incertezza normativa gravante sulla finanza locale, tale da ostacolare una gestione finanziaria in corso d'anno coerente con vincoli in molti casi determinati da misure correttive successive alla formulazione dei bilanci di previsione.

Va altresì segnalato che il correttivo proposto si adegua all'evoluzione dei parametri di controllo della finanza decentrata, attualmente articolati tra obiettivi di Patto significativamente ridotti e nuovi vincoli derivanti dall'armonizzazione contabile, che impone una più rigorosa gestione degli equilibri.

Articolo 14. Patto di stabilità 2012 e annualità pregresse. Sistema sanzionatorio

1. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis inserire il seguente comma:
"3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno degli enti locali relative all'anno 2012 o ad esercizi precedenti, non si applicano qualora l'inadempienza riguardi enti locali in stato di dissesto a decorrere dall'esercizio di riferimento e la certificazione dell'inadempienza sia emersa in data successiva al 31 dicembre 2013".

Relazione illustrativa

La norma proposta esclude l'applicazione delle sanzioni relative al Patto di stabilità a particolari casi di inadempienza di Comuni in stato di dissesto, avvenuti in esercizi finanziari antecedenti al 2013 e nel caso in cui qualora l'inadempienza in questione sia definitivamente emersa dopo il 31 dicembre 2013.

Tale modifica si rende necessaria per evitare che sanzioni relative ad annualità pregresse, producano effetti indesiderati su amministrazioni coinvolte in procedure di risanamento finanziario anche a seguito di revisioni dei documenti di rendiconto che hanno evidenziato variazioni significative degli equilibri originariamente certificati.

L'attribuzione delle sanzioni costituirebbe in questi casi un ingiustificato aggravio delle condizioni finanziarie dell'ente che ha già avviato il piano straordinario di riequilibrio.

La norma non comporta oneri per i saldi della finanza pubblica.

Articolo 15. Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli.

1. Al fine di rendere più efficace la rimodulazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno per gli enti locali per il 2015, si dispongono le seguenti revisioni di termini temporali:

- a) al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle parole "entro il 15 aprile";
- b) al comma 485 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "30 aprile 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015";
- c) al comma 140, ultimo periodo, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole "Per l' anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: " Per gli anni 2014 e 2015".

Relazione illustrativa

Nel comparto comunale la distribuzione della manovra da Patto per il 2015 comporta diversi problemi in sede di definizione tecnica, dovuti in particolare all'avvio della nuova contabilità pubblica e all'obbligo di inserire gli accantonamenti annuali da Fondo crediti di dubbia esigibilità all'interno del vincolo finanziario imposto con il Patto di Stabilità Interno.

In ragione di tali problematiche, è stata prorogata con il dl n. 192 del 2014 (Milleproroghe) dal 31 marzo al 30 aprile la scadenza entro la quale l'Anci dovrà concludere l'istruttoria dedicata alla rimodulazione degli obiettivi finanziari di cui sopra per quanto concerne gli Enti (capofila ed associati) coinvolti in gestioni associate di funzioni e servizi comunali (lettera a). Con la norma in questione (lettera a) viene conseguentemente prorogata anche la scadenza formalmente prevista dalla legge entro la quale i Comuni coinvolti nelle gestioni associate devono comunicare all'Anci le informazioni necessarie.

Inoltre, tenuto conto del fatto che fino al 30 aprile p.v. diversi Comuni saranno ancora impegnati nella definizione degli accantonamenti da Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno in corso, si ritiene opportuno posticipare la calendarizzazione di alcuni strumenti che operano ai fini della cosiddetta "regionalizzazione" del Patto di Stabilità Interno, così da favorire una migliore distribuzione degli spazi finanziari utili ai fini del Patto.

A tal proposito, la lettera b) dispone il posticipo al 30 giugno p.v. del termine entro cui le Regioni possono comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le variazioni dell'obiettivo Patto intervenute tramite il Patto verticale incentivato, mentre per il Patto verticale regionale la lettera c) propone di confermare per il 2015 il medesimo termine posticipato lo scorso anno, ovvero il 15 ottobre p.v. quale data entro cui le Regioni devono comunicare agli enti locali interessati e alla Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari concessi a valere sul Patto di Stabilità Interno.

Articolo 16. Patto regionale incentivato 2015. Modalità di utilizzo

1. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "per effettuare spese di investimento, con obbligatoria priorità per i pagamenti dei debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014".

Relazione illustrativa

La modifica proposta amplia le potenzialità di ausilio finanziario che la norma relativa al Patto regionale incentivato si propone, consentendo ai Comuni un effettivo utilizzo degli spazi finanziari in conto capitale a valere sul Patto di stabilità interno.

Infatti, la limitazione contenuta nella versione attuale della norma penalizza quegli enti locali che, avendo alla data indicata già pagato tutti i propri debiti commerciali o una quota significativa degli stessi, non potrebbero usufruire del patto verticale incentivato per sostenere politiche rivolte agli investimenti.

La norma proposta non ha effetti sulla finanza pubblica, restando invariati i vincoli del Patto di stabilità interno.

Articolo 17. Sanzioni Patto per mero ritardo comunicazione dati

1. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quarto periodo è così sostituito:

"Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo, fino al giorno dell'avvenuta comunicazione."

Relazione illustrativa

Con la norma proposta si riduce la portata della sanzione relativa al Patto, nel caso di mero ritardo nella comunicazione della certificazione

Nell'attuale disciplina vale la sanzione, obiettivamente sproporzionata, che dispone il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per l'intero anno successivo a quello di inadempienza.

Con la norma proposta la sanzione è applicabile fino al momento dell'avvenuto invio della certificazione, a condizione che la certificazione stessa attesti il rispetto del Patto di stabilità interno.

Articolo 18. Modifica sanzioni per mancato rispetto PSI 2014 in caso di non completo utilizzo degli spazi finanziari concessi

1. Alla legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 9-bis, inserire il seguente comma:

"9-ter. Non si applicano le sanzioni di cui al comma 26 per gli enti che non hanno rispettato il saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per un importo non superiore alla differenza tra gli spazi concessi ai sensi del precedente comma 9 bis e la quota effettivamente utilizzata in riduzione dei pagamenti in conto capitale sostenuti entro l'anno 2014".

Relazione illustrativa

L'obiettivo programmatico per il 2014, imposto ai comuni con il Patto di stabilità interno, ha generato per molti Enti una stretta finanziaria ai limiti dell'insostenibilità sulla parte corrente del bilancio. Tale condizione investe in particolare i comuni di dimensione medio-piccola, per i quali il grado di rigidità della spesa corrente, rispetto agli equilibri complessivi di bilancio, risulta ben più elevato di quello presentato dai Comuni più grandi, in larga parte per ragioni di carattere strutturale difficilmente modificabili nel breve periodo.

La norma proposta consente di non sanzionare gli eventuali sforamenti dell'obiettivo di Patto 2014 per gli enti locali, nel caso che lo sfornamento sia stato causato dall'impossibilità di utilizzare gli spazi ottenuti in corso d'anno per spese di parte capitale, come previsto dalla norma e dalle circolari del Mef – RGS. Si ritiene, in sostanza, opportuno e congruo consentire agli Enti la possibilità di computare i maggiori spazi finanziari assegnati anche in favore degli impegni di parte corrente sostenuti nel corso dell'anno 2014.

La modifica proposta non comporta alcun effetto peggiorativo sui saldi complessivi della finanza pubblica programmati dalla Legge di stabilità per il 2014.

Articolo 19 Patto di stabilità interno. Sistema sanzionatorio nella fase successiva alla gestione commissariale

All'art 31 della legge 11 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 23 è aggiunto il seguente comma: "23-bis. Agli enti locali per i quali si registra uno sfioramento del patto di stabilità interno con riferimento ad un esercizio nel quale l'ente risulta commissariato, anche per una frazione di anno, ai sensi degli articoli 141 e 143 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art 31 comma 26 della legge 11 novembre 2011, n. 183, qualora nell'anno di applicazione delle sanzioni di cui sopra sia intervenuta la rielezione dell'organo consiliare".

Relazione illustrativa

La norma proposta è finalizzata ad evitare la situazione in cui un'Amministrazione locale, insediatasi dopo una gestione commissariale dell'Ente, si trovi a dover subire le sanzioni per violazioni del Patto in ragione di scelte programmatiche o fatti gestionali antecedenti.

Sembra opportuno, infatti, prevedere che l'applicazione delle sanzioni richiamate presupponga una gestione politica dell'Ente locale, mentre non corrisponde al principio di ragionevolezza applicare le sanzioni medesime per effetto di decisioni prese durante il periodo di commissariamento dell'Ente.

La norma proposta mira, quindi, a ripristinare la correlazione tra responsabilità politica ed amministrativa, da un lato, e sanzioni del patto di stabilità, dall'altro, impedendo l'applicazione delle sanzioni nell'anno di rielezione degli organi di governo, così da non aggravare la nuova gestione per effetto di scelte dovute alla gestione commissariale.

Articolo 20. Rimodulazione della sanzione per mancato rispetto dei tempi di pagamento.

1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dal precedente articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64. La sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali in condizioni di dissesto finanziario o con piano di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al secondo anno successivo all'approvazione del piano."

Relazione illustrativa

La disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 41 stabilisce che le amministrazioni che, sulla base delle attestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.

La sanzione stabilita per il superamento dei termini indicati dalla norma è inappropriata e sproporzionata, anche alla luce dei mezzi straordinari di incentivo al pagamento dei debiti commerciali pregressi perseguiti dal 2013 attraverso il dl n. 35 successivamente potenziato con i decreti nn. 102 del 2013 e 66 del 2014. Tali incentivi hanno determinato un significativo incremento dei pagamenti relativi a crediti di più antica data, che ora si riflettono, aggravandolo, sul ritardo medio di pagamento registrato ai sensi del dl 66.

Inoltre, gli enti locali in condizioni di dissesto o "pre-dissesto" sono già regolati attraverso controlli e vincoli relativi ai pagamenti da effettuare e alle assunzioni di personale. L'imposizione di un divieto assoluto correlato alla materia dei tempi di pagamento costituisce un aggravio che intralcia ingiustificatamente il percorso di risanamento

La disposizione in questione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto non incide sulla normativa ordinariamente vigente sui limiti in materia di assunzioni, né sulla disciplina in materia di stabilizzazione del personale precario, né su quella del contenimento del costo del personale.

Si riporta l'attuale formulazione del Dl n. 66 del 2014, articolo 41, comma 2

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

CAPO III ALTRI INTERVENTI FINANZIARI URGENTI

Articolo 21. Rinegoziazione mutui. Eliminazione vincolo di destinazione dei risparmi al finanziamento della spesa in conto capitale o all'estinzione dei mutui

1. All'articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 dopo le parole "trenta anni dalla data del loro perfezionamento." sono aggiunte le seguenti parole: "I risparmi derivanti dalle operazioni di cui al periodo precedente non hanno alcun vincolo di destinazione".

Relazione illustrativa

La norma proposta consente ai Comuni di utilizzare le risorse che si liberano dalla rinegoziazione dei mutui per operazioni di copertura delle spese correnti, senza vincolarle necessariamente al finanziamento della spesa in conto capitale o all'estinzione di mutui.

Tale richiesta è motivata dalla attuale situazione di gravissima carenza di risorse in cui versano molti enti che, di fatto, si trovano nell'impossibilità di svolgere le funzioni istituzionali fondamentali loro attribuite, situazione che viene ulteriormente aggravata dall'obbligo di inserire gli accantonamenti annuali da Fondo crediti di dubbia esigibilità all'interno del vincolo finanziario imposto con il Patto di Stabilità Interno.

La norma è necessaria poiché, pur in assenza di disposizioni restrittive espresse, diversi pronunciamenti della Magistratura contabile hanno indicato obblighi di utilizzo dei risparmi in questione a riduzione del debito, delineando una prassi non modificabile se non per via normativa.

Articolo 22. Modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Proroga termine

1. All'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, al comma 15, le parole "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13" sono sostituite dalle parole "entro il termine del 31 dicembre 2014."

Relazione illustrativa

Per l'anno 2014, si richiede che gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possano modificare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a seguito della concessione di liquidità derivante dal dl n. 35 del 2013, entro il termine del 31 dicembre 2014.

Tale variazione si rende necessaria a causa delle incertezze determinatesi sul termine di approvazione del piano di riequilibrio, nonché in merito alla definitiva quantificazione finanziaria della correzione da apportare al medesimo piano, in ragione della differenza che potrebbe determinarsi tra l'importo originariamente concesso e l'importo effettivamente utilizzato dall'ente locale per le finalità connesse al dl 35/2013, per effetto della restituzione delle maggiori somme non utilizzate e conseguente rideterminazione del piano di ammortamento.

Articolo 23. Adattamento della nuova contabilità ad esigenze urgenti che emergono nella gestione provvisoria.

1. Al punto 8.4 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti in fine i seguenti periodi
“Nell'anno 2015, in caso di esercizio provvisorio, al fine di assicurare l'avvio di interventi finalizzati alla manutenzione e messa in sicurezza di edifici o infrastrutture di competenza dell'ente, la cui urgenza ed indifferibilità sia connessa a gravi rischi di responsabilità in capo all'ente stesso, sono consentite variazioni degli stanziamenti provvisori esclusivamente a fronte di trasferimenti a destinazione vincolata di terzi o di devoluzioni di mutui o Buoni ordinari poliennali (BOP) contratti o emessi negli esercizi precedenti. Qualora l'importo del singolo intervento risulti superiore a 100.000 euro e, nel caso di finanziamento mediante devoluzione dei predetti mutui o BOP, di importo comunque inferiore a 300.000 euro, in sede di variazione degli stanziamenti provvisori, il Consiglio dell'Ente approva un elenco dei medesimi interventi sulla base di una dettagliata relazione del Dirigente competente.”

Relazione illustrativa

L'articolo 8, punto 4, secondo capoverso, dell'Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 prevede che “nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”.

Ora, la predisposizione del bilancio di previsione 2015 e relativi allegati è condizionata dalla definizione delle riduzioni di risorse per effetto del DL 95/2012, del DL 66/2014 e della legge di stabilità 2015, nonché dell'avvio del processo di riordino delle funzioni delegate o trasferite dalla regione, nel caso delle Province e delle Città metropolitane.

Poiché tali elementi sono tuttora in corso di definizione, le Città metropolitane sono costrette a gestire gli stanziamenti in regime di esercizio provvisorio. Durante tale periodo, le esigenze di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e della rete stradale richiedono l'approvazione di interventi/progetti e conseguentemente la variazione degli stanziamenti “provvisori”. Tuttavia, qualora risultino di importo unitario superiore a 100.000 euro, gli stessi progetti non possono essere approvati per assenza del Programma Triennale delle Opere Pubbliche (e dell'Elenco annuale) da approvare per legge in allegato al bilancio di previsione. E' necessario pertanto che la norma consenta l'approvazione della variazione degli stanziamenti “provvisori” per manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio e viario esclusivamente con fondi di terzi (che altrimenti andrebbero persi) o con devoluzioni di quota parte di mutui contratti negli esercizi precedenti.

Articolo 24. Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto legge 66/2014 articolo 47.

1. All'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. I comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ovvero adottare altre misure di riequilibrio a fronte delle riduzioni di risorse di cui al comma 8.”

Relazione illustrativa

Con il decreto legge 66/2014 ai Comuni viene richiesto un contributo al risanamento della finanza pubblica di 375,6 milioni per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro a partire dal 2015. Tale concorso avviene attraverso una riduzione del fondo di solidarietà comunale (articolo 1 comma 380-ter L. 228/2012). Per la gestione in bilancio del taglio in questione, il comma 12 dell'articolo 47 prevede che i Comuni, rispetto alle indicazioni contenute al comma 9 del medesimo articolo, possano rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli prestabiliti.

Con la norma proposta, si consente che i Comuni possano concorrere a tali obiettivi di finanza pubblica nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile riconosciuta dall'ordinamento vigente, ovvero mantenendo in capo a ciascun Ente la facoltà di individuare le misure finanziarie ritenute più idonee ad assicurare l'equilibrio del bilancio, sempre nel rispetto degli equilibri di parte corrente. L'accoglimento di tale previsione si pone in linea con la gestione del taglio

ex decreto legge 95/2012 subito dai Comuni nel 2013, anch'esso modulato e ripartito all'interno del comparto comunale sulla base di informazioni contabili desunte dalla banca dati SIOPE e governato dai Comuni senza particolari vincoli allocativi gravanti sui loro bilanci.

L'adozione di una norma espressa in questa materia è necessaria anche al fine di evitare contrasti interpretativi e possibili contenziosi con riferimento al termine di paragone da adottare per la verifica del conseguimento dei risparmi di spesa indicati dall'articolo 47 del dl 66

Articolo 25. Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo dell'art. 3, comma 7, eliminare la frase "escluse quelli che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014";
- b) all'art. 3, dopo il comma 17, aggiungere:
"17 bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al precedente comma 7, lett. a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità."
- c) Al paragrafo n. 3.3 dell'allegato 4.2 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA", prima delle parole "In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio" sono inserite le seguenti: "Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione".

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte mirano ad assicurare una maggiore sostenibilità nel passaggio al nuovo regime contabile recato dal d.lgs. n. 118 del 2011, modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014 e dalla Legge di Stabilità 2015.

La proposta risolve la disparità di trattamento tra gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione negli anni dal 2012 al 2014, con particolare riferimento al periodo di ammortamento degli eventuali disavanzi determinati dal riaccertamento straordinario dei residui. E' importante prevedere un avvio uniforme delle nuove regole sull'armonizzazione in modo da permettere a tutti gli enti di utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione. La possibilità di procedere al riaccertamento straordinario nel 2015, sia per gli enti non sperimentatori che per quelli che hanno già sperimentato, sulla base di norme e periodi certi in merito all'assorbimento dell'eventuale maggior disavanzo contribuirà positivamente all'introduzione dei nuovi principi contabili e al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi collegati. Inoltre, per gli enti sperimentatori che dovessero aver effettuato più di un riaccertamento straordinario in fase di sperimentazione, nel maggior disavanzo verrebbero ricompresi i risultati determinati dalle diverse operazioni di riaccertamento.

La previsione di cui al punto c), permette, inoltre, ai Comuni che hanno partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità, di disporre per il solo anno 2015 di un ulteriore mezzo di copertura ai fini del mantenimento degli equilibri contabili, rappresentato dall'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali. Tale beneficio è limitato alla differenza tra l'accantonamento stanziato nel bilancio sulla base delle percentuali previste per gli enti sperimentatori (55%) e quello risultante dalla minore percentuale (36%) prevista per gli enti non sperimentatori dalla legge di stabilità per il 2015.

Le modifiche indicate non producono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 26. Facoltà per i Comuni in condizioni di squilibrio finanziario di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e Prestiti

1. I comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno la facoltà di rinunciare al predetto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse e di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e Prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente. Il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulate. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale. Il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali.

Relazione illustrativa

In presenza di eccezionali motivi di urgenza, agli enti locali che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

La norma proposta dà facoltà ai Comuni che si trovano in situazioni di squilibrio finanziario e che hanno deliberato il piano di riequilibrio, di rinunciare alla richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, restituendo le eventuali somme già concesse e ricorrendo all'accensione di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Accedendo a tale forma di finanziamento viene meno, per i suddetti enti, l'obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale.

Poiché il mutuo erogato è esclusivamente a carico degli enti richiedenti, la modifica proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 27. Fiscalità Consorzi

1. All' articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

5-bis - All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite le seguenti: «, consorzi,»

Relazione illustrativa

L'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella vigente formulazione prevede che le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente, che se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito o azienda speciale allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto e che le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Tale disposizione persegue l'obiettivo di agevolare, attraverso la concessione di benefici fiscali, le amministrazioni locali nel percorso di razionalizzazione e ridimensionamento delle proprie realtà partecipate, coerentemente con gli intendimenti del Governo ma essa, purtroppo, limita le agevolazioni ai casi di scioglimento delle sole "società" o "aziende speciali", senza considerare che l'estensione dei benefici previsti dalla norma a fattispecie giuridiche diverse, quali i consorzi, con le quali molti enti locali esercitano le funzioni istituzionali potrebbe concorrere a intensificare, da parte loro, l'azione di dismissione e razionalizzazione.

Il presente articolo non comporta minori entrate rispetto a quelle previste a legislazione vigente, in quanto le pubbliche amministrazioni che oggi non hanno ancora deliberato lo scioglimento anticipato delle proprie realtà partecipate, tra cui appunto i consorzi, potrebbero continuare a ritardare le loro scelte strategiche per effetto della fiscalità che potrebbero doversi accollare. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate, attualmente, non ha potuto e non può prevedere alcuna entrata utile al bilancio dello Stato derivante dalle operazioni di cui alla lettera a) del citato comma 568-bis. L'estensione dei benefici fiscali ad altre fattispecie giuridiche di organismi partecipati, quali i consorzi, da questo

punto di vista, non comporterebbe quindi alcuna diminuzione di gettito fiscale, in quanto semplicemente non previsto.

Viceversa, l'adozione di misure agevolative – come quella proposta – per le pubbliche amministrazioni determina una forte spinta per concretizzare le importanti decisioni di razionalizzazione delle partecipate.

Articolo 28. Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada

1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere a) e b), le parole "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.
2. Il comma 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati.

Relazione illustrativa

La norma oggetto di modifica obbliga alla destinazione del 50 per cento dei proventi delle multe per violazioni del Codice della strada incamerati dai Comuni e dagli altri enti territoriali ad una serie di attività connesse al miglioramento della circolazione stradale e delle strutture amministrative preposte.

Con la modifica proposta si aboliscono le quote indicate dalle lettere a) e b), che obbligano all'impiego del 12,5% dei proventi, rispettivamente per la segnaletica stradale e per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Gli oggetti di intervento vengono mantenuti, lasciando però all'ente locale la responsabilità di ripartire l'impiego del complessivo 50% vincolato tra i diversi tipi di impiego previsti dalla legge.

La modifica consente una semplificazione della gestione del vincolo di destinazione, resa oggi molto complessa per la necessità di accantonare quote anche in assenza delle esigenze di utilizzo indicate dalla legge, sacrificando altri interventi pur compresi nel dettato normativo.

La norma oggetto di abrogazione prevede la destinazione dei proventi da dispositivi di rilevamento dei limiti di velocità in relazione alla proprietà della strada sulla quale viene accertata la violazione. La norma non è mai stata attuata anche in relazione al mancata adozione dell'apposito decreto attuativo e considerando l'evoluzione ordinamentale introdotta dalla legge 56/2014 nonché la impossibilità di operare un riparto tra gli enti previsti ovvero Comune e provincia, si propone di riportare alla originaria ripartizione squisitamente legata all'organo accertatore.

Si riporta l'attuale comma 4, art. 208, d.lgs. n. 285/1992, con indicazione delle modifiche proposte

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) ~~in misura non inferiore a un quarto della quota,~~ a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) ~~in misura non inferiore a un quarto della quota,~~ al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'*articolo 12*;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'*articolo 36*, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'*articolo 12*, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Articolo 29. Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali. Destinazione quota 25% art. 9 c. 5 D. lgs. n. 85 del 2010

1. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7:

Al primo periodo, dopo le parole “sono ridotte” sono inserite le seguenti parole “per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo,”

Alla fine del primo periodo, dopo le parole “al trasferimento di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti parole “al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall’ente richiedente”.

b) *alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo “ Resta ferma tuttavia la possibilità per l’ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall’art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l’ammortamento titoli di Stato.”*

Relazione illustrativa

Con le modifiche al comma 7, si persegue l’obiettivo di colmare il vuoto normativo legato alla indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l’attuazione del “federalismo demaniale” implicando l’assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti ne preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Inoltre, e ai fini di una più equa definizione della misura della riduzione del taglio dei trasferimenti, si propone di dedurre dagli introiti derivanti agli enti richiedenti dai citati contratti, le spese di gestione degli immobili trasferiti dai medesimi sostenuti annualmente.

Con le modifiche al comma 10 si intende chiarire l’obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari. Nell’ambito di tale obiettivo strutturale si riconosce agli Enti territoriali la possibilità di effettuare una valutazione in autonomia rispetto alla riduzione del proprio debito o di quello dello Stato.

Articolo 30. Abrogazione destinazione quota derivante da alienazioni immobiliari comunali al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato

1. Il comma 11 dell’articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 è abrogato.

Relazione illustrativa

La disposizione oggetto di abrogazione stabilisce che una quota pari al 10% delle risorse nette derivanti dalla alienazione dell’originale patrimonio immobiliare degli enti territoriali sia destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Si ritiene in proposito che in un quadro di regolazione delle grandezze finanziarie, vada lasciata ai Comuni l’autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse. Si propone, pertanto, di abrogare la disposizione.

Articolo 31. Norme in materia di riscossione delle entrate locali

1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero per il tramite del Consorzio di cui all'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2.

2. Il Consorzio di cui al comma 1 cura in particolare:

a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria, mediante affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;

b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo Equitalia.

3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funzionamento del Consorzio, nonché le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pubbliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 53:

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Albo per la gestione delle entrate degli enti locali";

ii) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole "con esclusione di qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente all'ente locale impositore".

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore 1° luglio 2015 e si applicano anche ai contratti in corso.

6. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da "ed è" fino a "446" sono soppresse.

7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

8. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La modifica proposta, in linea con i principi contenuti nella delega fiscale, è volta a dare una soluzione alle problematiche scaturenti dall'attuale assetto del governo delle entrate dei comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, privilegiando forme eminentemente pubblicistiche della relativa gestione, anche in considerazione della natura delle funzioni di interesse e dell'inopportunità, come dimostrato dalle vicende relative ad alcuni grandi concessionari, di affidare totalmente poteri autoritativi della massima delicatezza a soggetti completamente privati, favorendo, in pari tempo, la realizzazione di economie di scala.

Si prevede, in buona sostanza, la costituzione di un Consorzio per l'esercizio delle varie fasi di gestione delle entrate degli enti, anche nell'intento di soddisfare al meglio le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione, così da garantire all'ente locale certezza nelle risorse disponibili, che non esclude affatto, in ogni caso, forme di collaborazione con soggetti privati.

Per conto degli enti e tramite il Consorzio (in alternativa alla gestione diretta o tramite società interamente partecipate), le attività di liquidazione, accertamento e di riscossione volontaria dei tributi saranno svolte da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica e nell'ambito di bacini di erogazione del servizio in grado di assicurare maggiore affidabilità all'azione dei soggetti privati dedicati. Le attività di riscossione coattiva, verranno invece curate dalle società del gruppo Equitalia, sempre che l'ente locale non scelga, anche in questo campo, di operare direttamente o attraverso società interamente partecipata.

La costituzione, la disciplina e le modalità di funzionamento del Consorzio, i criteri di determinazione del compenso dovuto dai comuni e quelli necessari per affermare la diretta responsabilità nei confronti degli enti impositori dei soggetti (società aggiudicatrici delle gare e società del gruppo Equitalia) che svolgono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, saranno regolati da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

Relazione tecnica

La disposizione in commento, inserendosi nel quadro della disciplina di revisione delle modalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate degli enti in commento, contribuisce a individuare una particolare forma di gestione delle stesse, funzionale a rendere più efficiente, economico e razionale l'intero processo di imposizione ed esazione delle entrate degli stessi enti.

Ad essa, pertanto, devono ascrivere evidenti effetti positivi nell'intero processo di gestione di tali entrate e quindi sulla finanza pubblica nel suo complesso. In particolare, nel 2013 il gruppo Equitalia ha prestato servizi di riscossione in favore di 4.657 comuni per un incasso complessivo di 750 milioni di euro; ipotizzando prudenzialmente un aumento dell'efficienza di almeno il 5%, grazie al nuovo sistema di gestione potrebbero essere garantite ai comuni maggiori riscossioni a regime per almeno 35 milioni di euro all'anno e, per il 2015, per 17,5 milioni.

Ulteriori incrementi dovrebbero derivare anche dalla ottimizzazione ricavabile dalla concentrazione su un unico soggetto del processo di selezione "in relazione ad ambiti territoriali ottimali" ai fini delle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di liquidazione ed accertamento e, in generale, alla funzione di forte presidio, monitoraggio e controllo che il Consorzio andrà a esercitare sui profili di merito e di legittimità della più ampia attività di gestione dei tributi locali.

Articolo 32. Centrali Uniche di Committenza

All'art 23-ter, comma 3, del dl 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, eliminare le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti"

Relazione illustrativa

Con il Milleproroghe (legge 11/2015) è stato prorogato al 1 settembre 2015 l'obbligatorietà dell'aggregazione degli acquisti di forniture, servizi e lavori.

L'ANCI condivide pienamente il principio sotteso al risparmio della spesa pubblica e la necessità di ridurre le numerose stazioni appaltanti ad oggi esistenti, tuttavia si esprime la forte preoccupazione dei Comuni per le difficoltà amministrative legate ai processi di aggregazione, in particolare dei comuni non capoluogo di provincia che potrebbero determinare uno stato di paralisi del mercato.

Nello specifico si fa riferimento alla problematica maggiormente sentita di non consentire ai comuni fino a 10.000 abitanti, acquisti in autonomia, per importi al di sotto di 40.000 euro – ma anche inferiori a questo ammontare - nonché agli interventi di somma urgenza.

Ci sono situazioni in cui occorre intervenire immediatamente, che tuttavia non rientrano nelle spese economiche e che non sono rinvenibili su CONSIP/MEPA o che seppur rintracciabili comportano lungaggini controproducenti per l'Amministrazione.

Per fare alcuni esempi: la rottura del vetro di una scuola; le spese dei piccoli mezzi per la raccolta rifiuti; le spese del pulmino della scuolabus, servizi assistenziali ed infermieristici per centro anziani gestito dall'Amministrazione. In tali casi la norma che è stata posticipata al 1 settembre 2015 non consentirà al Comune di poter immediatamente intervenire, ma dovrà attendere la procedura messa in atto dalla Centrale Unica di committenza.

Pertanto si ritiene opportuno ripristinare il limite degli acquisti di servizi, forniture e lavori in autonomia fino a 40.000 euro per tutti i comuni per consentire il regolare svolgimento delle attività a vantaggio dei cittadini, garantendo, quindi, il quotidiano funzionamento dell'Amministrazione.

Bisogna prendere consapevolezza che un sistema simile, senza l'emendamento prospettato, indurrebbe ad un'eccessiva burocratizzazione, in contrasto con l'auspicato principio di "semplificazione" di cui ha necessità il nostro paese.

Articolo 33. Disposizioni sulle anticipazioni di cassa degli enti locali

Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti".

Relazione illustrativa

I limiti quantitativi dell'anticipazione di tesoreria sono fissati ordinariamente dall'articolo 222 del TUOEL sono individuati nei "tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio", aumentati a cinque dodicesimi da diverse norme, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2015.

La norma proposta permette di ampliare il volume delle anticipazioni nei limiti dell'importo di trasferimenti erariali e regionali determinati in base alla normativa vigente, ma non ancora corrisposti.

La modifica permette di far fronte ai ritardi nella corresponsione delle somme trasferite dai principali livelli di governo che hanno rapporti strutturali con gli enti locali, contribuendo ad evitare crisi di liquidità, che risultano oggi potenzialmente accentuate dal fatto che le entrate dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta sono pressoché interamente derivanti da gettiti fiscali con scadenze di incasso predeterminate.

Articolo 34. Armonizzazione bilanci. Fondo per il passaggio alla nuova contabilità

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile", con una dotazione di XXX milioni di euro per il 2015 e di XXX milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.

2. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 30 maggio di ciascuno degli anni dal 2015 al 2044 un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

3. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 2, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2015 l'anticipazione di liquidità, pari al massimo al 50% del disavanzo stesso. L'anticipazione è concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 1 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 1. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, previa intesa in

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

Relazione illustrativa

Il passaggio al nuovo sistema contabile crea criticità per gli enti che si trovano contestualmente in anticipazione di cassa e in disavanzo, dovuto ad una diversa e più stringente modalità di registrazione delle entrate e delle spese.

La proposta normativa consente un graduale passaggio alle più rigorose modalità di contabilizzazione in un lasso di tempo accettabile, sia per quanto riguarda la gestione di competenza, sia relativamente alla gestione di cassa, attraverso una provvista straordinaria di liquidità, attivata sul modello delle erogazioni finalizzate allo smaltimento dei debiti commerciali pregressi.

Articolo 35. Semplificazione Gestioni Associate funzioni comunali

1. Nelle Province e nelle Città metropolitane è istituita un comitato permanente per il coordinamento e la promozione dei processi di gestione associata delle funzioni fondamentali fra i Comuni. Il comitato è costituito da un rappresentante dell'amministrazione periferica dello Stato, da un rappresentante della Regione e dai sindaci interessati e presieduto dal Presidente della Provincia o dal Sindaco metropolitano.
2. Il Comitato sulla base delle proposte dei sindaci interessati individua gli ambiti adeguati o omogenei per l'esercizio delle funzioni con l'obiettivo di favorire la gestione associata e i processi di unione e fusione fra i Comuni.
3. Incentivi e premialità di carattere fiscale e ordinamentale sono previsti sia nelle normative statali sia in quelle regionali in modo direttamente proporzionale al numero di funzioni, al numero di Comuni ed alla dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
4. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di 3 funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.
5. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello comunale. L'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori percepiscono, in sostituzione di quelle comunali, le indennità dall'Unione di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non normato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
6. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo.

Relazione illustrativa

La previsione normativa sull'obbligatorietà dei processi associativi per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, con vincoli spesso inattuabili e di varia natura, necessita di una revisione anche in relazione alle normative regionali che sono state emanate nel frattempo in maniera non sempre organica e in alcuni casi senza ancora essere intervenute.

Per una reale ed efficace costruzione di tali processi associativi che l'ANCI sostiene da sempre, occorre innanzitutto un quadro normativo più incentivante, premiale e semplificato, sia a livello statale che regionale, prendendo atto delle forti criticità tuttora esistenti e che non hanno consentito di produrre i risultati auspicati dal legislatore, pur registrandosi un forte impegno in tal senso da parte delle Amministrazioni locali. E' parallelamente fondamentale risolvere, in particolare, i problemi relativi alla normativa sul personale e quelli inerenti ai vincoli del patto di stabilità.

L'emendamento consente inoltre per le Unioni che subentrano in tutte le funzioni una forte riduzione degli adempimenti burocratici ed un miglior utilizzo delle risorse umane e finanziario. L'Associazionismo è una opportunità da cogliere da parte di tutti i Comuni, attraverso processi che partano dagli stessi Comuni.

Articolo 36. Semplificazioni Fusioni di Comuni

1. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1 gennaio.
2. Le leggi regionali istitutive dei nuovi Comuni sono emanate non oltre il 30 giugno dell'anno precedente alla data di istituzione del nuovo Comune. Le Regioni comunicano a tutti gli enti competenti le procedure di attivazione del nuovo Comune entro il 1 gennaio dell'anno di sua istituzione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente.
3. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.

Relazione illustrativa

Per semplificare e non rendere difficoltoso l'allineamento dei bilanci dei Comuni fusi con il nuovo Ente è necessario far coincidere l'istituzione del Comune fuso con i termini previsti per legge per l'esercizio finanziario. Inoltre, è opportuno che le leggi regionali istitutive siano emanate almeno 180 giorni prima dell'istituzione per consentire l'avvio presso tutti gli enti competenti delle procedure di attivazione del profilo del nuovo Comune. In tal senso, è altresì opportuna una norma che preveda una gestione commissariale in capo agli stessi organi che hanno gestito il processo di fusione.